



Prefettura di Pistoia
Ufficio territoriale del Governo di Pistoia

AREA II

raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali

PISTOIA 1 GIUGNO 2011

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDE

PROT. N. 14926/11/FASC. 2312/11/ AREA II /S.E.

OGGETTO: Referendum popolari ai sensi dell' art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
Agevolazioni per i viaggi ferroviari e via mare.

In vista delle consultazioni referendarie di cui all'oggetto, si riportano, di seguito, le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli Enti e Società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

In via preliminare, si rappresenta che è stata stipulata la nuova "Convenzione" tra il Ministero dell'Interno e la Società Trenitalia S.p.A., "per l'applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori", in vigore dal 1° giugno 2011.

La Società Trenitalia S.p.A. ha diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza, elaborate in base alla nuova "Disciplina per i viaggi degli elettori" che è allegata all'Ordine di servizio n. 26/2011 del 30 maggio 2011 della medesima società Trenitalia ed è consultabile sul sito www.trenitalia.com>Area Clienti>Condizioni di trasporto>Elettori.

Inoltre, presso le Biglietterie di stazione e le Agenzie di viaggio è affisso un apposito avviso ai viaggiatori ove sono riportate le particolari condizioni che disciplinano i biglietti emessi in favore degli elettori.

Peraltro, si ritiene utile allegare la "Disciplina per i viaggi degli elettori" e un esemplare dell'Avviso ai viaggiatori ove sono riportati termini, modalità e condizioni per usufruire delle agevolazioni in argomento nonché il modello di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali" forniti dalla Società Trenitalia (all. 1, 2 e 3).

Nel contempo si evidenziano di seguito sinteticamente pochi punti salienti, relativi alle agevolazioni applicabili in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

Viaggi degli elettori residenti in Italia.

Vengono rilasciati biglietti ferroviari nominativi di seconda classe, di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del **60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio**

RK\MS

nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Interciti, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.

Sono esclusi dalla agevolazione i servizi vagone letto, le vetture Excelsior ed Exelsior E4 i salottini nonché tutti i servizi accessori (ristorazione, auto al seguito). Lo sconto previsto non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni ad eccezione delle agevolazioni previste a favore dei ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore,

I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati **dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d'identità.** Unicamente per il viaggio di andata, è ammessa l'autocertificazione che deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.

Per il viaggio di ritorno è necessaria anche la timbratura apposta dal seggio elettorale sulla tessera elettorale.

Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione, i biglietti sono emessi a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l'ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).

Pertanto, per le prossime consultazioni referendarie, il viaggio di andata deve essere effettuato **entro il 13 giugno 2011** e quello di ritorno non prima del **12 giugno 2011.**

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può aver inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Viaggi degli elettori residenti all'estero

Per i suddetti viaggi è prevista l'emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard). Per i viaggi con i treni Artesia (Francia-Italia) il biglietto viene emesso alla tariffa Italian Elector/Electit.

Sono esclusi dalla agevolazione i servizi vagone letto e VL DeLuxe, nonché i servizi accessori.

Sui treni Elipsos (Spagna -Italia) e su quelli da/per l'Est Europa (Transito di Villa Opicina) non viene riconosciuta l'agevolazione per gli elettori residenti all'estero.

L'agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell'Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione dell'agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale. Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell'apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante, non verranno rilasciati dai punti vendita i biglietti con le agevolazioni sopra indicate in quanto nella fattispecie l'elettore ha diritto, ai sensi dell'art. 20 della legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato, così come più ampiamente illustrato in un successivo paragrafo della presente circolare

Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione, i suddetti biglietti vengono emessi a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l'ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

In occasione del viaggio di ritorno l'elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, **la tessera elettorale regolarmente vidimata** col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.

Disposizioni transitorie

La società Trenitalia ha anche diramato alcune "Disposizioni transitorie" in base alle quali i viaggiatori che abbiano già acquistato il biglietto per le consultazioni del 12 e 13 giugno con le regole precedenti alla decorrenza della nuova convenzione, potranno ottenere, prima dell'inizio dell'utilizzazione e comunque **fino al 13 giugno 2011 il rimborso integrale del biglietto di A/R in loro possesso e la riemissione di un nuovo biglietto di A/R con le nuove riduzioni/validità.**

Le nuove disposizioni, comprese le nuove percentuali ed i nuovi termini di validità, sono applicabili anche ai biglietti relativi al ballottaggio previsto nella Regione Sicilia (decreto del competente Assessore regionale) per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di alcuni comuni della Regione negli stessi giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Pertanto, secondo quanto comunicato dalla Società Trenitalia, le disposizioni impartite con precedente circolare del 15 aprile 2011, relativamente al ballottaggio nella Regione Siciliana, devono intendersi annullate.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l'applicazione, **nell'ambito del territorio nazionale**, delle consuete agevolazioni a favore degli **elettori residenti in Italia** e di quelli **provenienti dall'estero** che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.

In particolare:

- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla "*tariffa ordinaria*";

- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la "*tariffa residenti*" tranne che la "*tariffa elettori*" risulti più vantaggiosa.

L'agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un **periodo complessivo di validità di venti giorni** e viene accordata dietro presentazione della **documentazione elettorale** e di un **documento di riconoscimento**. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio elettorale di sezione.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

Per quanto riguarda le agevolazioni autostradali, non è possibile fornire alcuna indicazione in quanto non è pervenuta da parte dell'A.I.S.C.A.T., all'uopo interpellata, nessuna comunicazione al riguardo.

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Si rammenta, altresì, che in occasione delle consultazioni referendarie, del 12 e 13 giugno 2011, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n.104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza

o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alle direttive emanate dagli Enti e Società di cui sopra anche mediante gli organi di informazione locale.

14926agevolazioniviaggio

**Il Dirigente l'Area II
(Dr. U. Russo Krauss)**

DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI**CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti all'estero che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali, dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo nonché delle consultazioni referendarie indette con D.P.R., si recano nella località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, sono accordate le agevolazioni previste nei successivi Capi II e III.

**CAPO II
VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE**

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi di seconda classe per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base di seconda classe previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.

Sono esclusi dall'agevolazione i servizi vagoni letto, le vetture Excelsior ed Excelsior E4, i salottini, nonché tutti i servizi accessori (ristorazione, auto al seguito...).

Relativamente ai treni del servizio nazionale non è previsto il rilascio dei biglietti senza garanzia del posto.

Lo sconto previsto per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni. E' fatta eccezione per le agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

A) Utilizzabilità del biglietto.

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.

N.B.: Il viaggiatore deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione personale e la tessera elettorale (per il viaggio di ritorno la tessera deve essere regolarmente vidimata presso la sezione di voto).

B) Periodo di utilizzazione. Validità.

L'agevolazione è accordata a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l'ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

- ✓ **I biglietti per i treni del servizio nazionale** - Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte, Espressi e per il servizio cuccette, sono validi solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati. Per l'accesso a treno diverso da quello prenotato valgono i termini temporali e le disposizioni previste per il biglietto Base.
- ✓ **I biglietti per treni Regionali** sono senza assegnazione del posto, per essere validi devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il viaggio deve essere terminato entro 24 ore dal momento della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km. per i quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida. I

biglietti a tariffa regionale con applicazione sovraregionale, validi solo sui treni regionali e per viaggi fra due o più regioni, rilasciati per una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida. In ogni caso all'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.

Quando le obliterate non funzionano o sono mancanti i biglietti devono essere convalidati presso le biglietterie o facendone richiesta al personale del treno all'atto della salita senza pagamento di alcuna penalità.

C) Modalità di emissione.

Per ottenere il rilascio del biglietto con la riduzione prevista in favore degli elettori, il viaggiatore deve esibire la tessera elettorale.

I biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

D) Cambio del biglietto

✓ Per i treni del servizio nazionale

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto **una sola volta dal giorno d'emissione e fino ad un'ora successiva alla partenza del treno prenotato**, facendone richiesta:

- a) **prima della partenza** presso qualsiasi biglietteria di stazione o l'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- b) **dopo la partenza** esclusivamente presso la biglietteria presente nella stazione di partenza del treno indicata sul biglietto.

Se l'importo dovuto è superiore a quello già corrisposto è dovuto il pagamento della differenza di prezzo, mentre se il prezzo dovuto è inferiore, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per il biglietto Base (trattenuta del 20% o del 50% prevista a seconda del momento in cui viene effettuato il cambio, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile).

✓ Per i treni Regionali

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto **una sola volta, nel periodo di utilizzazione del biglietto** corrispondendo l'eventuale differenza di prezzo e il diritto di modifica pari al 20% dell'importo del biglietto con il massimo di 3,00 euro, facendone richiesta presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata.

Se il prezzo dovuto (comprensivo del diritto di modifica) è superiore a quello già corrisposto è dovuta la differenza di prezzo, se è inferiore viene accordato il rimborso della differenza con la trattenuta del 20%, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile.

Norme comuni

Il cambio del biglietto può avvenire con l'applicazione degli sconti previsti solo nel rispetto delle condizioni stabilite per l'emissione dei biglietti per elettori, in caso contrario viene applicata la differenza a prezzo intero.

Se richiesto solo per il viaggio di andata o solo per quello di ritorno, non può riguardare il nominativo, la riduzione applicata, il numero delle persone, la classe, l'origine e destinazione del viaggio.

E) Cambio della prenotazione

Il cambio della prenotazione, previsto solo per i biglietti con assegnazione contestuale del posto (treni del servizio nazionale), è ammesso, fermo restando i limiti temporali previsti per l'effettuazione del viaggio, **una sola volta dal giorno di emissione e fino ad un'ora successiva alla partenza del treno prenotato.**

F) Viaggiatore sprovvisto di tessera elettorale.

Al viaggiatore che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 lett. i) e 49 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e deve essere rilasciato un biglietto per viaggi di andata e ritorno con lo sconto previsto per gli elettori, secondo le norme precedentemente riportate.

L'autocertificazione deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.

La dichiarazione può anche essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata, insieme ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, l'autocertificazione può essere prodotta solo per il viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno l'elettore deve esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l'avvenuta votazione.

Inoltre, sul biglietto emesso deve essere apposto un apposito timbro a cura della biglietteria, che attesti la presentazione dell'autocertificazione e giustifichi la regolarità del titolo, evitando in tal modo la regolarizzazione a bordo treno durante il viaggio di andata.

G) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore

- ✓ **Per i biglietti del servizio nazionale (IC, ICN, Espresso, ES*city, ES*, AV, servizio cuccette)**
 - **fino alla partenza del treno prenotato per il viaggio di andata:** il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20% e può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia che ha emesso il biglietto;
 - **dopo la partenza del treno prenotato per il viaggio di andata e fino ad un'ora successiva:** il rimborso viene effettuato con una trattenuta del 50% e può essere richiesto esclusivamente presso le biglietterie che servono la località di partenza indicata sul biglietto o la località di emissione oppure presso l'agenzia emittente.

Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.

Non si procede al rimborso se il biglietto è di importo pari o inferiore a 10,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

Quando non è possibile richiedere il rimborso perché la biglietteria è **impresenziata o chiusa temporaneamente**, il viaggiatore deve, nei termini previsti a seconda del tipo di rimborso da richiedere, telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l'evasione del rimborso e spedire, entro le 24 ore successive, la richiesta scritta allegando il biglietto originale all'indirizzo comunicato telefonicamente.

Nel caso di rimborso per rinuncia da parte del viaggiatore richiesto dopo l'orario di partenza del treno l'invio può essere effettuato esclusivamente dalla località servita dalla stazione di partenza o di emissione, a condizione che quest'ultima non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale.

- ✓ **Per i biglietti Regionali:** entro il periodo di utilizzazione e comunque prima della convalida del biglietto. E' consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga avanzata alla biglietteria della stazione di partenza fino a 30' successivi alla convalida. Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20%, salvo diversa disposizione prevista in ambito regionale.

Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l'applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

Norme Comuni

I biglietti sono rimborsabili a condizione che siano totalmente inutilizzati sia per l'andata che per il ritorno.

**H) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica.
Indennità in caso di ritardo in arrivo**

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parte II e III.

I) Irregolarità

I viaggiatori muniti in corso di viaggio dei biglietti per elettori relativi sia al viaggio di andata che a quello di ritorno, ma sprovvisti della tessera elettorale o del documento di identificazione, devono essere regolarizzati, per l'intero percorso di andata e ritorno, mediante il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una soprattassa di Euro 8,00 (nel caso di utilizzazione del servizio cuccette con i titoli di viaggio richiesti e la tessera elettorale ma senza il documento di identificazione personale, oltre al pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, è dovuto il pagamento del sovrapprezzo di 25,00 Euro). Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto, mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro. Salvo diverse leggi regionali, la stessa regolarizzazione viene applicata anche se il viaggio è effettuato sui treni Regionali.

Il viaggiatore munito di biglietto ridotto per elettori, trovato nel viaggio di andata dopo l'ora di chiusura delle votazioni o che si trovi comunque nell'impossibilità di giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, o che nel viaggio di ritorno venga trovato con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione deve essere regolarizzato mediante il pagamento sia per il percorso di andata che per quello di ritorno, della differenza rispetto al prezzo intero più una soprattassa di Euro 8,00. Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto.

Salvo diverse leggi regionali, qualora l'elettore venga trovato in treno con biglietto scaduto di validità o non viaggi nel periodo di utilizzazione previsto, deve essere regolarizzato mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

Salvo diverse leggi regionali, nel caso in cui il biglietto Regionale sia privo della convalida, l'elettore viene regolarizzato mediante il pagamento di una penalità di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

L'elettore che venga trovato oltre la stazione di destinazione, prima della scadenza della validità oraria e comunque entro il periodo di utilizzazione previsto, viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di quanto dovuto a prezzo intero più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

Qualora invece l'elettore viaggi in prima classe deve essere regolarizzato con il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo base intero, più il sovrapprezzo di 8,00 Euro.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e III.

CAPO III VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Treni Italia - Svizzera, Italia - Francia (Artesia) ed Italia - Austria

E' prevista l'emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard) Per i viaggi con i treni Artesia (Francia/Italia) il biglietto viene emesso alla tariffa Italian Elector/Electit.

Sono esclusi dall'agevolazione per gli Elettori residenti all'estero i servizi vagoni letto e VL DeLuxe nonché i servizi accessori (bici al seguito, etc.).

Treni Elipsos (Spagna-Italia), quelli da/per l'Est Europa (transito di Villa Opicina)

Non viene riconosciuta l'agevolazione per gli Elettori residenti all'estero.

Treni Germania Notte

Per i collegamenti effettuati con i treni diretti notturni che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato:

1. per il viaggio di andata fino al confine italiano un biglietto a data aperta, a tariffa chilometrica (senza sconto elettori). Dalla stazione di confine e fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, l'elettore potrà ottenere a bordo treno un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle riduzioni previste per i viaggi degli elettori in servizio interno su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti e senza applicazione di soprattasse.
2. per il viaggio di ritorno in Germania, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, l'elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo "Italian Elector" per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Nel caso in cui la sede elettorale non è servita dal treno internazionale, per la tratta interna è prevista l'emissione di un biglietto di andata e ritorno con le seguenti particolarità:

- per i treni del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte ed Espressi): il biglietto viene rilasciato all'estero a tariffa "Italian Elector" da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa;
- per i treni Regionali: il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.

A) Validità del biglietto.

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. L'agevolazione per elettori è accordata a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l'ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale. Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

I biglietti di A/R per il viaggio di proseguimento in servizio interno devono essere rilasciati secondo le condizioni previste per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale.

B) Modalità di emissione.

I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all'estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell'apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante all'elettore proveniente dall'estero, i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con le tariffe sopra riportate, in quanto nella fattispecie l'elettore ha diritto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.

B.1. Elettori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.

Agli elettori provenienti dall'estero, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC-NRT ex TCV) fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, senza soprattasse e su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.

Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, l'elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo "Italian Elector" per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Gli elettori provenienti dall'estero, in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale ma sprovvisti del biglietto per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa, devono acquistare il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, presso le biglietterie o agenzie di viaggio.

In caso di accesso ad altro treno del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte ed Espressi) gli elettori devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero, calcolato rispetto alla tariffa l/Espressi per la categoria di treno utilizzata senza applicazione di soprattasse.

Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

B.2. Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi.

a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:

Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall'estero, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.

b) emissione di biglietti per il solo percorso internazionale di ritorno:

Agli elettori provenienti dall'estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno del treno internazionale con applicazione delle riduzioni previste.

Nel caso in cui l'elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, deve essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio senza riduzioni elettori.

I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l'elettore sia in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibisca la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

C) Cambio della prenotazione

Il cambio della prenotazione deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto. Per effettuare il cambio prenotazione di un biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

D) Cambio del biglietto

Il cambio del biglietto deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che lo ha emesso. Per effettuare il cambio del biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

E) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore

I biglietti a tariffa "Italian Elector" per i treni internazionali a prezzo di mercato, non utilizzati per rinuncia al viaggio da parte del cliente, sono rimborsabili nei termini ed alle condizioni previste da ogni singolo Accordo (Italia - Svizzera, Artesia, etc.).

Per i biglietti emessi da Imprese ferroviarie estere il rimborso deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto.

Per i biglietti a prezzo di mercato emessi da Trenitalia, la richiesta di rimborso può essere presentata:

- a qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia emittente, nel caso di rimborso richiesto prima della partenza del treno prenotato;
- a qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia emittente, tramite domanda scritta da inoltrare a Trenitalia – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – Amministrazione e Bilancio – Polo Amministrativo Roma – Rimborsi Internazionali – Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze, per le richieste di rimborso presentate dopo la partenza del treno (nei casi previsti). Per aver diritto al rimborso, sui biglietti deve essere fatta apporre dalla biglietteria o dall'Ufficio Assistenza Clienti, l'attestazione: "biglietto non utilizzato" con l'indicazione della data e dell'ora, fino ad un'ora successiva alla partenza del treno prenotato o a 24 ore successive nel caso in cui la biglietteria di partenza sia temporaneamente chiusa.

Ai rimborsi dei biglietti internazionali a prezzo di mercato si applica il limite di 10,00 euro sotto il quale non spetta il rimborso.

Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.

F) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica. Indennità in caso di ritardo in arrivo

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

G) Irregolarità

I viaggiatori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto e della documentazione elettorale richiesta, devono essere regolarizzati come sprovvisti di biglietto, con applicazione delle soprattasse previste.

Agli elettori provenienti dall'estero con i treni EuroCity ed Euronight a prezzi di mercato che collegano Germania e Italia, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC/NRT ex TCV) fino al confine italiano, deve essere rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno di cui al precedente CAPO II dalla stazione di confine ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, senza applicazione di soprattasse.


Agli elettori in possesso di biglietto per il treno internazionale e sprovvisti di titolo di viaggio per il treno di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale, qualora la stazione di arrivo del treno internazionale sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il viaggio di proseguimento non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse un biglietto di A/R a tariffa elettori per raggiungere la sede elettorale a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e IV.

CAPO IV SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI

Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla Rete FS, la riduzione spettante agli elettori, mentre, per il percorso effettuato sulle linee delle singole Amministrazioni quanto previsto dalle Condizioni Particolari delle Estensioni del Servizio di pertinenza di ciascuna Amministrazione, riportate nel "Prontuario dei Servizi Cumulativi Viaggiatori".

Per quanto riguarda la validità valgono le norme di cui ai precedenti Capi II e III, rispettivamente per gli elettori residenti in Italia o all'estero.



1822.2

RIDUZIONI RISERVATE AGLI ELETTORI (Residenti in Italia e all'Estero) NOVITA' DAL 1° Giugno 2011

I biglietti per elettori residenti in Italia vengono emessi esclusivamente per viaggi di andata e ritorno, di seconda classe con la riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei treni Regionali e del 70% del prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Intercity, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.

Per gli elettori residenti all'estero è prevista la tariffa Italian Elector* (viaggi internazionali da/per Italia).

Per usufruire delle riduzioni riservate agli elettori è necessario:

- documento d'identità
- documento/tessera elettorale
- per il viaggio di ritorno la timbratura apposta sulla tessera elettorale dal seggio elettorale.

I documenti precedentemente elencati, unitamente ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, dovranno essere presentati al personale a bordo del treno che effettua la controlleria.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti darà luogo alle regolarizzazioni previste dalla disciplina per gli elettori e dalle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

Il biglietto elettore è soggetto a particolari condizioni.

È possibile consultare in modo completo la disciplina per i viaggi degli elettori, con particolare riguardo alle modalità di cambio e di rimborso dei biglietti, su: www.trenitalia.com, nelle Biglietterie Trenitalia e nelle Agenzie di Viaggio.

* Sconto di circa il 70% sul percorso Trenitalia del biglietto internazionale in seconda classe e in cuccetta. Per i treni della società Elipsos (Spagna-Italia) da/per l'Est Europa (transito di Villa Opicina) non è prevista alcuna riduzione per elettori residenti all'estero. Per i collegamenti effettuati con i treni notte Germania/Italia, nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato un biglietto a tariffa chilometrica (senza riduzione), fino al confine italiano più l'eventuale supplemento cuccetta/letto ed, in treno, viene emesso senza soprattassa dal personale di bordo Trenitalia, su presentazione dei documenti elettorali sopra descritti, un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle stesse riduzioni previste per i viaggi in servizio interno.

ALL. 3



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI
ISCRIZIONE IN LISTA ELETTORALE**
(ARTT. 46 lett i) - 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

La informiamo ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 che i dati personali che Le viene chiesto di conferire saranno trattati dalla Ns. società per le finalità strettamente necessarie e connesse al rilascio del suo titolo di viaggio. Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma. Responsabile del trattamento dei dati è la Struttura Vendita e Customer Service Base NI, con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma, presso la quale potrà essere consultato l'elenco degli altri Responsabili. In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti di cui all'art. 7.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo Stato) (prov.)
il _____
residente a _____
(comune di residenza) (prov.)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____

Luogo e data

Il /La dichiarante

.....
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente Trenitalia addetto oppure è sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.